



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO VII - GENOVA PONENTE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL GIORNO
CONSIGLIO MUNICIPALE DEL 17 DICEMBRE 2020**

Argomento n. 92°/2020

Proposta di Mozione iscritta all'ordine del giorno con il n. 5

Oggetto: Sostanze odorigene

Prot. N. 376421

Proponente: Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

(omessa discussione)

Al termine della discussione e al momento della votazione sono presenti, oltre al **Presidente del Municipio CLAUDIO CHIAROTTI**, i Consiglieri:

1	ACCORNERO ANNA	Movimento 5 Stelle	11	FERRANDO ROBERTO	Partito Democratico
2	BROCATO SILVIA	Partito Democratico	12	FRULIO MATTEO	Partito Democratico
3	BRUZZONE FILIPPO	A Sinistra	13	GABUTTI FABIO	Movimento 5 Stelle
4	BRUZZONE LUNA	Partito Democratico	14	IACONO LAURA	Partito Democratico
5	BRUZZONE RITA	Partito Democratico	15	MUSSO FULVIA	Gruppo Misto
6	CALCAGNO CARLO	Chiamami GE Putti Sindaco	16	QUARTINO FABIO	Gruppo Misto
7	CANEPA GEROLAMO	Lega Salvini Premier	17	ROCCA MASSIMILIANO	Lega Salvini Premier
8	CORRONCA MICHELA	Vince GE Bucci Sindaco	18	SACCO GIOVANNI BATTISTA	Lista Crivello Sindaco
9	CURRO' MASSIMO	Movimento 5 Stelle	19	TRUFFELLI UGO	Partito Democratico
10	DRAGO PAOLO	Movimento 5 Stelle			

in numero di 20 (Assenti: Bozzo, Insogna, Morlè, Orlando, Parodi);

ESITO DELLA VOTAZIONE:

Voti favorevoli: 18

Voti Contrari: //

Astenuti: 1 (Musso)

Assenti alla votazione: 1 (Truffelli)

MOZIONE APPROVATA A MAGGIORANZA

**Il Segretario
(Daniela Somaglia)**

Daniela Somaglia



**Il Presidente
(Claudio Chiarotti)**

C. Chiarotti

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO VII PONENTE

CONSTATATO CHE

il territorio Genovese è spesso caratterizzato da zone “promiscue”, dove realtà industriali e centri abitati sono costretti ad una difficile convivenza;

PRESO ATTO

delle difficili condizioni di vivibilità che i gli abitanti di Multedo, via Delle Fabbriche sono costretti a sopportare da decenni a causa di una complessa “convivenza” tra centro abitato e realtà industriali che, proprio per la tipologia di impianto, producono emissioni in atmosfera di sostanze odorigene;

VISTO CHE

- nella definizione di inquinamento atmosferico della vigente normativa (lettera a) comma 1 articolo 268 DLgs 152/2006) rientrano sicuramente le emissioni odorigene in quanto non vi è dubbio che l'emissione di sostanze odorigene, e la relativa immissione di odori molesti nell'ambiente, possano costituire pericolo per la salute o per l'ambiente e/o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente stesso;

- i depositi petroliferi non richiedono formalmente una esplicita autorizzazione alle emissioni inquinanti ma per questi impianti possono essere imposte prescrizioni dalla autorità competente come previsto dal comma 10 articolo 269 del DLgs 152/2006 che recita: “ I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall'autorità competente”;

- il DLGS 183/2017 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera) ha introdotto il nuovo articolo 272-bis nel testo unico ambientale (Parte V relativa alla tutela della qualità dell'aria e alla disciplina delle emissioni aeriformi);

CONSIDERATO CHE

- secondo il nuovo articolo 272-bis del DLgs 152/2006 la normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene a tutti gli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera;

- dette misure possono anche includere, ove opportuno, secondo le caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento nonché della zona interessata:

- a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) per le sostanze odorigene;
- b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;
- c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;
- d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
- e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento,

CONSIDERATO INOLTRE CHE

le autorizzazioni di cui al nuovo articolo 272-bis possono:

1. stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271 del DLgs 152/2006 in particolare per le emissioni di sostanza classificate come cancerogene e tossiche per l'organismo umano anche al fine di consentire la stima delle quantità di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali;
2. prevedere, in caso di emissioni anomale e persistenti (anche dovute al non corretto funzionamento degli impianti), che l'autorità competente sia informata entro le otto ore successive con la possibilità di disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni;

VISTO CHE

- il reato ex articolo 279 DLgs 152/2006 si applica anche se si accerta una difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi o di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni;

- secondo l'articolo 18 della legge regionale n° 12 del 2017 (norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali) sono di competenza della Città Metropolitana:

a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, di cui all'articolo 269 del d.lgs.152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

g) autorizzazione unica ambientale (AUA);

- secondo il comma 19 dell'articolo 1 della legge nazionale n° 56 del 2014: "Il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del comune capoluogo";

CONSIDERATO CHE

come da DGC 47/16, il Comune di Genova ha istituito un organo di controllo sulla salute e ambiente (O.A.S.) che svolge un ruolo strategico per la salvaguardia della salute pubblica;

IL MUNICIPIO VII PONENTE

RIBADISCE

l'importanza della regolamentazione dell'inquinamento atmosferico per le sostanze odorigene per il proprio territorio e al fine di dare risposte a quei cittadini costretti a difficili convivenze con realtà industriali ;

AUSPICA

che le amministrazioni agiscano al più presto in tal senso;

IMPEGNA IL PRESIDENTE DI MUNICIPIO E LA GIUNTA

A portare a conoscenza di quanto sopra espresso l'amministrazione Comunale e a sollecitare gli enti competenti affinché si attivino al fine di normare e identificare soglie per l'inquinamento ambientale per le sostanze odorigene.

